

# Ordine di manutenzione di area sottoposta a vincolo boschivo con taglio periodico della vegetazione infestante e smaltimento degli eventuali rifiuti depositati e derattizzazione

Cons. Stato, Sez. III 19 aprile 2024, n. 3552 - Franconiero, pres. f.f.; Sabato, est. - Società Floricoltura Radaelli & Radaelli S.n.c. di Radaelli M. & C. ed a. (avv. Santamaria) c. Comune di Lissone (avv.ti Cavaliere e Raimondi).

**Agricoltura e foreste - Attività di floricoltura - Ordine di manutenzione di area sottoposta a vincolo boschivo con taglio periodico della vegetazione infestante e smaltimento degli eventuali rifiuti depositati e derattizzazione.**

(*Omissis*)

## FATTO e DIRITTO

1. Gli appellanti sono tutti proprietari di aree site, tra l'altro, nel Comune di Lissone ed esercitano l'attività di floricoltura. A seguito di segnalazione pervenuta agli uffici comunali, l'Amministrazione, in sede di sopralluogo, verificava la presenza di vegetazione incolta, sterpaglie e rifiuti di varia natura, nonché l'invasione del marciapiede da parte della vegetazione stessa, con conseguente ostacolo al regolare transito pedonale.

2. Con ordinanza n. 77 del 13 febbraio 2014 il Comune ordinava alla proprietà di provvedere alla completa manutenzione dell'area stessa con taglio periodico della vegetazione infestante e smaltimento degli eventuali rifiuti depositati e derattizzazione nonché di recintare l'area per evitare in futuro nuovo abbandono di rifiuti.

A seguito di segnalazione da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie e del Comando di Polizia Locale circa l'esecuzione sull'area in questione di un intervento non autorizzato di taglio di un elevato numero di alberi il Comune, con ordinanza n. 134 del 14 marzo 2014, ha ordinato ai proprietari di sospendere il taglio degli alberi in quanto appunto non autorizzato.

3. Con il ricorso iscritto al N.R.G. 1316/2014, proposto dinanzi al TAR per la Lombardia, Sezione Terza, gli odierni appellanti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, i citati provvedimenti e segnatamente:

a) l'ordinanza del Comune di Lissone prot. n.77 del 13 febbraio 2014, avente ad oggetto "*ordinanza per il taglio in via Torricelli ang. Fermi censito al foglio 31 mapp. 72 e di proprietà delle persone fisiche di cui all'unito elenco*";

b) l'ordinanza del Comune di Lissone prot. n. 134 del 14 marzo 2014, avente ad oggetto "*ordinanza sospensione taglio alberi presenti in via Tommaso Torricelli ang. via Fermi censito al foglio 31 mapp. 72 e di proprietà delle persone fisiche di cui all'unito elenco*".

4. Il T.a.r. adito, con la sentenza n. 303, pubblicata il 13 febbraio 2019, così ha deciso il gravame al suo esame:

- quanto all'impugnazione dell'ordinanza n. 77 del 13 febbraio 2014 in parte lo ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, e in parte lo ha respinto;

- quanto all'impugnazione dell'ordinanza n. 134 del 14 marzo 2014 lo ha respinto.

- ha compensato le spese di lite.

4.1. In particolare, il T.a.r., nell'accogliere parzialmente il ricorso ha rilevato che, a fronte della situazione di fatto come accertata, doveva ritenersi pienamente rientrante nelle competenze e nelle funzioni del Comune, ai sensi del D.lgs. 267/2000, la promulgazione di provvedimenti a salvaguardia e tutela dell'igiene e della salubrità del proprio territorio e della relativa popolazione, ma non anche l'ordine di provvedere alla recinzione in quanto del tutto esorbitante dall'ambito dei poteri comunali.

Ha invece respinto tutte le censure mosse avverso l'ordinanza n. 134/2014, avendo rilevato la presenza di un vincolo boschivo sull'area di proprietà dei ricorrenti anche se venuto meno nelle more del giudizio.

5. Avverso tale pronuncia insorgono la Floricoltura Radaelli & Radaelli Snc di Radaelli M.&C., nonché i signori Mario Radaelli, Elisabetta Radaelli, Giovanna Radaelli, Marco Radaelli, Marta Radaelli, Matteo Radaelli, Lucia Gabbrielli, con atto di appello notificato in data 13 settembre 2019 e depositato il 27 settembre 2019, chiedendo la riforma *in parte qua* dell'impugnata sentenza e l'annullamento di tutti gli atti impugnati in primo grado.

6. In particolare hanno dedotto, nell'intento di inficiare il capo reiettivo della sentenza, un motivo di ricorso così rubricato: *Errores in iudicando* – erroneità e/o nullità della sentenza per travisamento ed omessa pronuncia – difetto di motivazione - contraddittorietà manifesta (capi 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. e 5 della sentenza impugnata); hanno quindi riproposto i motivi non esaminati in primo grado.

7. Il Comune di Lissone si è costituito in giudizio con atto del 12 novembre 2019, insistendo per la reiezione del gravame.

7.1. Con successiva memoria del 6 aprile 2020, l'amministrazione appellata ha rimarcato che l'ordinanza n. 77/2014 era stata emessa per esigenze di igiene e decoro nonché "*per scongiurare eventuali pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dall'annidamento e dalla diffusione di roditori*" stante la presenza di vegetazione incolta, sterpaglie e



rifiuti di varia natura nonché di parte di vegetazione lungo il marciapiede costituente ostacolo al regolare transito pedonale. L'ordinanza prescriveva pertanto di effettuare una semplice attività di pulizia dell'area mentre gli appellanti, al dichiarato fine di dare esecuzione all'ordinanza 77/2014, avevano intrapreso una massiccia attività di abbattimento di essenze arboree in mancanza della prescritta autorizzazione comunale richiesta dall'art. 17 del Piano delle Regole, rendendo così necessaria l'emissione della ordinanza 134/2014 di sospensione dell'attività di taglio e non già di pulizia dell'area. In tale provvedimento non si contestava il diritto della società di poter disporre della propria area e di garantirne la migliore possibilità di sfruttamento economico quanto il rispetto di una precisa disciplina di interesse generale, quale quella posta dagli articoli del Piano delle Regole al PGT poste a garanzia della tutela del verde, considerato bene di valenza ecologica ed ambientale. In particolare, anche in mancanza del vincolo boschivo, la società ricorrente sarebbe stata tenuta a denunciare tramite SCIA l'attività di abbattimento delle alberature sulla propria area, adempimento completamente omesso. Evidenzia poi che la scelta dell'amministrazione di imprimere all'area destinazione boschiva si era basata su una precisa richiesta della Provincia di Monza e Brianza che aveva raccomandato al Comune di evitare contrasti tra gli atti urbanistici comunali e quelli sovracomunali. Rileva peraltro parte appellata che tutti i rilievi in merito alla scelta dell'amministrazione comunale di apposizione del vincolo boschivo all'area di riferimento attengono ai profili di impugnazione dell'atto di variante al PGT, effettuato dai ricorrenti ed assegnato alla seconda sezione del T.a.r.; pertanto ogni eventuale doglianza sul punto esula dall'oggetto del presente procedimento e dovrà essere svolta nell'ambito del giudizio relativo alla contestazione delle scelte urbanistiche impresse al territorio dal PGT.

8. Con memoria di replica del 16 aprile 2020 l'appellante ha evidenziato che le osservazioni dell'Amministrazione non sarebbero pertinenti in quanto relative all'ordinanza n. 77/2014, non appellata. Inoltre la decisione reiettiva del ricorso n. 1316/14, relativo all'ordinanza n. 134/2014, si fonderebbe su un unico errato presupposto, quello per cui il vincolo boschivo era legittimo, sebbene il T.a.r. abbia omesso un concreto esame di tale asserita (il)legittimità. Pertanto, nella parte in cui la difesa comunale sostiene che, anche in mancanza del vincolo, la società sarebbe stata tenuta a denunciare l'attività di abbattimento tramite SCIA, incorrerebbe in un'inammissibile motivazione postuma. Evidenzia peraltro che spettava al Comune, in ottemperanza a quanto espressamente chiesto dalla Provincia, eseguire la "puntuale valutazione" e segnalare la conseguente incongruità e difformità tra detta attribuzione e la destinazione urbanistica del sito.

9. All'udienza straordinaria del 7 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

10. L'appello è infondato.

10.1. Con il primo motivo, gli appellanti contestano il ragionamento del T.a.r. in merito all'illegittimità del vincolo - eliminato dal Comune nelle more del giudizio - che secondo il primo giudice non sarebbe stata sufficiente ad inficiare il provvedimento impugnato non dispiegando valenza retroattiva. Gli appellanti deducono che invece o l'area aveva i relativi requisiti, dovendo così essere inserita nel PIF *ab initio*, oppure non li aveva cosicché quel vincolo non andava apposto. Ad avviso degli appellanti, stante la presentazione di ricorsi relativi ad ordinanze emesse dal Comune proprio in virtù di quell'illegittimo vincolo boschivo, il T.a.r. avrebbe dovuto riunire i ricorsi o quantomeno trattare prioritariamente il ricorso avverso la variante per accertare la (il)legittimità di quel vincolo.

10.1.1. Ai fini della disamina del rilievo occorre prendere le mosse dall'esatto quadro motivazionale della sentenza. In particolare il primo giudice, sul punto controverso, evidenziava quanto segue:

- *"la circostanza che successivamente all'adozione dell'ordinanza n. 134/2014 il vincolo sia venuto meno non può che valere per il futuro e dunque non assume rilevanza per lo scrutinio di legittimità dell'ordinanza impugnata, che va condotto con riferimento al tempo in cui il provvedimento è stato adottato"*;

- *"con il motivo di gravame relativo all'ordinanza n. 134/2014 non è dedotta alcuna censura in relazione alla sussistenza del vincolo boschivo né, tanto meno, è impugnata in questa sede la variante al PGT che ha apposto il vincolo (gravata invece con autonomo e separato ricorso RG 2905/2014), pertanto deve ritenersi incontestata la sussistenza del vincolo boschivo al momento dell'adozione dell'ordinanza"*;

- pertanto *"trova applicazione l'art. 17 del Piano delle Regole del PGT del Comune, secondo il quale il taglio degli alberi con circonferenza superiore a 40 cm deve essere autorizzato dall'Ufficio Ecologia"*.

10.1.2. Ordunque, occorre ribadire in questa sede che, con il ricorso introduttivo della lite, non è stata contestata la sussistenza del vincolo, ma unicamente la circostanza che la facoltà di sradicamento e taglio delle piantagioni fosse parte integrante dell'attività di impresa, non potendo come tale essere soggetta ad autorizzazione. Ne consegue che è estraneo al perimetro del presente giudizio ogni contestazione di tal fatta, non potendo essere ampliato in appello il quadro censorio scolpito dalle deduzioni formulate col ricorso introduttivo della lite. Fermo restando che la riunione dei giudizi è espressione della facoltà del Collegio a meno che i ricorsi non vertano sulla medesima sentenza, e tale non è il caso di specie.

10.1.3. Denota l'infondatezza dei rilievi di parte appellante quanto evidenziato dall'Amministrazione nel senso che, anche in mancanza del vincolo boschivo, la società ricorrente sarebbe stata tenuta a denunciare tramite SCIA l'attività di abbattimento delle alberature sulla propria area. Ciò che rileva, infine, è l'obiettivo indiscriminato abbattimento di essenze arboree, che non trova peraltro giustificazione nemmeno nell'espletamento dell'attività aziendale.

10.1.4. Peraltro dalla disamina della nota del 3 marzo 2015 della Provincia di Monza – Brianza (all. 20 alla documentazione di parte ricorrente in primo grado) si evince che *"una più attenta valutazione specifica ha evidenziato*

come ricorrano tutte le condizioni per far rientrare l'area fra le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale, ai sensi della L.R. n. 31/2008 comma 4 lett. d." e si legge che "se la proprietà è disposta ad attendere l'approvazione finale del Piano di Indirizzo Forestale l'area tornerà automaticamente libera da ogni vincolo forestale. Laddove vi sia urgenza di liberare l'area la proprietà potrà richiederne la trasformazione d'uso per fini agricoli...". Si precisa tuttavia che la Provincia, con successiva nota in risposta alla società appellante (si veda all. n. 22 della documentazione di primo grado), aveva chiarito che "tutti gli interventi diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, si considerano attività selvicolturali e che l'esecuzione di queste ultime, come previsto dall'art. 50 comma 7 della L.R. 31/2008, è subordinata alla presentazione di una SCIA all'ente competente per territorio... non si rileva pertanto alcuna eccezione rispetto a tale adempimento anche nel caso in cui l'intervento sia conseguente ad un'ordinanza sindacale...". La norma citata statuisce che: "7. L'esecuzione di attività selvicolturali in conformità alle norme forestali regionali è subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività all'ente competente per territorio. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione). Il taglio colturale dei boschi all'interno delle riserve naturali, dei parchi naturali e, in assenza di piani di indirizzo forestale, dei parchi regionali è autorizzato preventivamente dall'ente gestore dell'area protetta. La richiesta di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di quarantacinque giorni.". Da tanto è dato inferire la obiettiva necessità della presentazione della Scia ai fini dell'esecuzione dell'intervento de quo, con conseguente infondatezza delle censure dell'odierna appellante, e ciò con riferimento al quadro normativo all'epoca vigente. Invero, come da preciso dictum giurisprudenziale,

*Nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio; ne consegue che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato a istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 2023, n. 10497; v. anche Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2022, n. 9045).*

10.2. Gli appellanti ripropongono poi i motivi non esaminati in primo grado e afferenti all'ordinanza n. 134/2014, in particolare lamentando che, nell'attività di coltivazione e vendita di alberi e arbusti, doveva intendersi presupposta anche l'autorizzazione allo sradicamento e al taglio degli stessi. Peraltro, l'area interessata non sarebbe rientrata nell'ambito di tutela, non costituendo area boscata e non essendo interessata dalla presenza di alberi secolari o esemplari soggetti a particolari tutele di legge.

Anche tali motivi risultano infondati in considerazione, per quanto riguarda al secondo profilo censorio, della rilevata sussistenza del vincolo sull'area, mentre, per il primo aspetto, vale osservare che non solo le attività suddescritte si pongono su piani differenti ma anche che, come evidenziato da parte appellata, la società appellante ha documentato di avere provveduto alla vendita di un numero di essenze del tutto irrisorio e che l'attività di sradicamento e taglio delle essenze non è risultata strumentale alla loro commercializzazione.

11. In conclusione l'appello va respinto.

12. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l'assoluta particolarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

*(Omissis)*